

11 MAR. 2026



REPUBBLICA ITALIANA

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

NOVA CAMPOFRANCO APS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "NOVA CAMPOFRANCO APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con durata illimitata e sede legale nel Comune di Campofranco (CL) che potrà essere modificata nell'ambito del comune a mezzo delibera dell'organo di amministrazione senza obbligo di modifica dello statuto, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione "NOVA CAMPOFRANCO APS" intende creare un ponte tra le tradizioni, le culture e le risorse uniche della Sicilia, promuovendo un incontro autentico tra passato e futuro. Vogliamo valorizzare il territorio siciliano, mettendo in luce le sue ricchezze

culturali, enogastronomiche, musicali, paesaggistiche e sportive, per offrire un'esperienza che arricchisca il nostro patrimonio collettivo.

L'associazione si propone di favorire l'integrazione sociale attraverso eventi e iniziative che incoraggiano il dialogo interculturale, la conoscenza reciproca e la crescita condivisa. Il nostro obiettivo è sensibilizzare la comunità locale e i visitatori alla consapevolezza e al rispetto della bellezza e delle tradizioni della Sicilia, creando opportunità di arricchimento personale e collettivo.

In un mondo in continuo cambiamento, vogliamo essere un punto di riferimento per chi desidera vivere e condividere la ricchezza della Sicilia, contribuendo allo sviluppo sostenibile e al rafforzamento dei legami sociali e culturali, con l'intento di lasciare un'eredità duratura alle generazioni future.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

Valorizzare il patrimonio culturale, artistico, religioso e identitario della Sicilia; Promuovere il turismo esperienziale, naturalistico e sostenibile; Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio; Valorizzare e diffondere la cultura musicale, enogastronomica e artigianale; Favorire l'integrazione sociale e il dialogo interculturale; promuovere l'educazione alla cittadinanza attiva e alla sostenibilità; la

realizzazione di iniziative di carattere educativo, culturale e formativo, nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato; la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e religiose; la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato; la promozione di una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza e la tutela; la formazione extra-scolastica quale strumento per indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale; l'integrazione degli stranieri, in particolare minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di diritti, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all'organizzazione di eventi e manifestazioni allo scopo promosse; Attività motorie, ludiche e culturali per il mantenimento psico-fisico dei soci e non, di qualsiasi età e nazionalità; Servizi alla persona e alla famiglia con particolare attenzione ai giovani ed anziani; Iniziative culturali ed assistenziali nel campo dei diritti umani, della pace, della democrazia, della famiglia, comunità e cooperazione nonché della solidarietà nazionale ed internazionale; Servizi o prestazioni di assistenza diretta alla persona; Attività di sostegno, relazionali e di animazioni per utenti di strutture o servizi; Attività di formazione ed orientamento, nonché promozione professionale e lavorativa; Attività didattica e promozione di eventi



sportivi ed artistici; La tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente e degli spazi urbani; La ricerca, raccolta e diffusione delle informazioni e documentazioni sui temi che influenzano la comunità e relativi dibattiti e discussioni; Gli scambi culturali e gemellaggi, problematiche dell'immigrazione e integrazione; L'utilizzo delle tecniche multimediali ed informatiche; Collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, consorzi, cooperative che perseguano scopi e finalità affini, aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi simili; L'accedere a fondi nazionali e comunitari per organizzare corsi di formazione e quant'altro utile all'associazione e al mondo della salute; Al fine del perseguimento degli scopi potrà essere svolta qualsiasi attività ad essi collegata quali ad esempio: convegni, spettacoli, manifestazioni artistiche, mercatini tematici periodici, culturali, sportive, ricreative, cultura della tradizione, corsi di formazione.

L'associazione predispone e fornisce, in coerenza con le proprie finalità, ogni altro servizio che possa favorire e migliorare l'efficacia d'azione dei propri aderenti.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra descritte ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque opererà per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della libertà della persona, alla Carta Costituzionale Italiana ed

Europea.

Tali attività sono riconducibili alle seguenti attività di interesse

generale di cui all'art. 5 comma 1 del CTS:

interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della

legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e

interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.

104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

interventi e prestazioni sanitarie;

prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge

28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività

culturali di interesse sociale con finalità educativa;

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle

condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle

risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di

raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla

tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge

14 agosto 1991, n. 281;

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del

paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e

successive modificazioni;

formazione universitaria e post-universitaria;

ricerca scientifica di particolare interesse sociale;



organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre una esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di

impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui

all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Organizzazione e Sponsorizzazione di attività di tutela e promozione delle tradizioni popolari, linguistiche, storiche e religiose locali.

Creare itinerari, eventi e percorsi che permettano di vivere l'entroterra siciliano in armonia con la natura, le comunità locali e le eccellenze territoriali; Creare iniziative di educazione ecologica, rigenerazione urbana, recupero di aree verdi, promozione della biodiversità e di pratiche eco-sostenibili. Organizzare e partecipare a eventi/fiere, sostenendo la conoscenza dei prodotti tipici, delle produzioni agricole, delle tradizioni culinarie e delle filiere corte, come strumenti di identità e sviluppo economico etico. Creare momenti di incontro, partecipazione e collaborazione tra cittadini, residenti, migranti e visitatori, per promuovere la conoscenza reciproca e il rispetto delle diversità. Stimolare la partecipazione collettiva e la cooperazione tra le generazioni attraverso attività rivolte a bambini, giovani e adulti.

Stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici, privati, altre associazioni o terzi in genere; Partecipare a bandi, concorsi e programmi di finanziamento; Gestire spazi, strutture e beni destinati ad attività culturali o sociali; Produrre e diffondere pubblicazioni, audiovisivi e campagne informative coerenti con i propri scopi;

Accettare donazioni, contributi, sponsorizzazioni e liberalità da parte di

soggetti pubblici o privati, purché privi di vincoli incompatibili con l'autonomia e i valori dell'associazione;

Porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia; svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione esercita, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, le attività in favore della comunità e del bene comune e ogni associato le svolge in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal



beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge, ovvero inferiore a 7 persone fisiche o a 3 APS.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà

contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età. In questo caso, la domanda di ammissione, di recesso, le azioni di controllo e ogni altro documento per cui sia necessaria la capacità di agire, verrà sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale, il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale, ovvero da chi ne fa le veci.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione

di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale,

spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa entro il 31 Gennaio dell'anno. La quota associativa è fissata a 150€ (centocinquanta euro). I giovani sotto i 30 anni compiuti hanno diritto ad uno sconto del 50%, per una quota pari a 70€ (settanta euro). Per tutti i soci, alla prima iscrizione è previsto un versamento di ulteriori 10 euro per la Tessera associativa

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: scioglimento dell'Associazione; dimissioni, che devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione; rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte dell'Organo di Amministrazione o del pagamento della quota sociale.

Può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.



La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente.

ART. 7 (Assemblea)

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea vota normalmente in modo palese per alzata di mano, a



meno che la votazione riguardi persone oppure sia espressamente richiesta la votazione a scrutinio segreto dalla maggioranza dei presenti.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, o telematica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo fisico o elettronico (e-mail), risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, nominando il liquidatore e sulla

devoluzione del patrimonio;

- delibera la trasformazione, fusione o scissione

dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente in entrambi i casi a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente in entrambi i casi a maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Nell'Assemblea straordinaria, anche in seconda convocazione, che delibera per lo scioglimento dell'associazione, la trasformazione, la fusione, la scissione, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il

segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del

verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;



- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la durata di cinque anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, nei rapporti

interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,

anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. L'Associazione redigerà anche il bilancio sociale e provvederà ad eseguire gli adempimenti connessi nei casi in cui risultasse obbligatorio in base ai requisiti previsti dalla legge.

Il Bilancio d'esercizio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e



0 1 23 127894 477 8



strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.



L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione nel rispetto dell'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva

diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto da tutti gli associati.

Cognome e Nome

Firma

Scozzaro Vincenzo

Falletta Omar

Di Giovanni Maria Angelica

Lo Bue Calogera

Buscemi Giuseppe

Lo Manto Concetta

Buscemi Noemi Rita

Campofranco, li 09/03/2026

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Falletta Omar

Buscemi Noemi Rita

Omar Falletta

Noemi Rita Buscemi

Registrato al nr. 113

Esente euro

di cui euro

del

113

Serie

3

11 MAR. 2026

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Catanzaro
Ufficio Territoriale di Catanzaro

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Salvatore Di Stasio

IL FUNZIONARIO

TRINITARIO

(Dott.ssa Teresa Micali)